



# **COMUNE DI GALLIO**

**Regolamento per la ripartizione  
dell'incentivo per funzioni tecniche  
ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Indice

<u>Parte I</u>	3
<u>Oggetto e finalità del Regolamento attività rientranti e soggetti interessati</u>	3
<u>Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento</u>	3
<u>Art. 2. Principali definizioni</u>	3
<u>Art. 3. Ambito di applicazione: funzioni e attività oggetto degli incentivi</u>	3
<u>Art. 4. Esclusioni dall'incentivo</u>	3
<u>Art. 5. Soggetti beneficiari</u>	3
<u>Parte II</u>	4
<u>Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture</u>	4
<u>Art. 6. I componenti del gruppo di lavoro</u>	4
<u>Art. 7. Obbligo di astensione.</u>	5
<u>Art. 8. Casistiche particolari</u>	5
<u>Art. 9. Formazione professionale e strumentazione</u>	5
<u>Parte III</u>	5
<u>Il fondo incentivante</u>	5
<u>Art. 10. Costituzione e finanziamento del Fondo</u>	5
<u>Art. 11. Criteri di applicazione dell'incentivo in base a percentuali di ripartizione nel gruppo di lavoro</u>	7
<u>Parte IV</u>	8
<u>Disciplina degli incentivi</u>	8
<u>Art. 12. Compatibilità e limiti di impiego</u>	8
<u>Art. 13. Disciplina delle attività svolte in forma mista</u>	9
<u>Art. 14. I componenti di altre Stazioni Appaltanti individuati a collaborare con l'Ente e caso opposto</u>	9
<u>Parte V</u>	9
<u>Verifiche della spettanza del compenso ed erogazione</u>	9
<u>Art. 15. Procedura di verifica di erogazione dell'incentivo</u>	9
<u>Art. 16. Criteri di riduzione dell'incentivo (in caso di ritardi, incrementi di costo e affidi a professionisti esterni)</u>	10
<u>Art. 17. Quantificazione e liquidazione dell'incentivo</u>	10
<u>Parte VI</u>	11
<u>Disposizioni generali, transitorie e finali</u>	11
<u>Art. 18. Proprietà degli elaborati</u>	11
<u>Art. 19. Copertura assicurativa dei rischi di natura professionale</u>	11
<u>Art. 20. Disposizioni transitorie di coordinamento</u>	12
<u>Art.21. Riferimenti normativi e adeguamento dinamico del regolamento</u>	12
<u>Art. 22. Entrata in vigore</u>	12

## Parte I

---

### Oggetto e finalità del Regolamento attività rientranti e soggetti interessati

### **Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'istituto del Fondo incentivante per le "funzioni tecniche" svolte dai dipendenti del Comune di Gallio, definendo modalità e criteri di riparto dei correlati incentivi economici secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito denominati rispettivamente "Fondo", "Ente" e "Codice dei contratti" o semplicemente "Codice").

### **Art. 2. Principali definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende:

per "Codice" il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

per "incentivo" il fondo di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

per "Ente" il Comune di Gallio;

per "RUP", il Responsabile Unico del Procedimento, art. 31 del D.Lgs n. 50/2016;

per "gara" qualsiasi procedura di aggiudicazione e/o di affidamento di cui D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la quale sia stata avviata una comparazione tra più ditte.

### **Art. 3. Ambito di applicazione: funzioni e attività oggetto degli incentivi**

1. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del Codice è **l'affidamento in concreto a soggetti terzi di contratti di esecuzione di lavori, servizi o forniture per mezzo di gare**. Nell'ambito di tali procedure, hanno titolo alla corresponsione dell'incentivo quei dipendenti che, nel rispetto di quanto stabilito nei documenti di gara e nel progetto, compresi tempi e costi, sono incaricati delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- a) di programmazione della spesa per investimenti;
- b) di verifica preventiva della progettazione (ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016);
- c) di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- d) di esecuzione dei contratti pubblici;
- e) di responsabile unico del procedimento;
- f) di direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- g) di direzione dell'esecuzione;
- h) di collaudo (ivi inclusi il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo, il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità);
- i) il collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

Inoltre, sono inclusi nell'incentivo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria purché caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità.<sup>1</sup>

### **Art. 4. Esclusioni dall'incentivo**

1. Sono esclusi dall'applicazione dell'incentivo:

- a) le manutenzioni ordinarie e straordinarie di non particolare complessità;
- b) le convenzioni stipulate con la Consip;
- c) delle opere o lavori, forniture e servizi con importo a base di gara (al netto dell'IVA, delle somme a disposizione, degli imprevisti e delle altre spese tecniche) inferiore a 40.000 euro;
- d) i contratti di servizi e forniture nel caso in cui non sia nominato il Direttore dell'esecuzione.

Infine, sono escluse dagli incentivi di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *rr*), della L. 11/2016, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice.

### **Art. 5. Soggetti beneficiari**

1. I soggetti beneficiari del Fondo sono individuati, con atto formale da parte del competente Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, tra i dipendenti dell'Ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 3, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del

<sup>1</sup> Questo secondo quanto riconosciuto dalla Corte dei Conti sez. 2 delle Autonomie n. 2/2019 e parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15/09/2020, n. 726

contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

c) nel responsabile unico del procedimento (RUP);

d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività, la responsabilità del procedimento o sub-procedimento della stessa. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

## **Parte II**

---

Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture

### **Art. 6. I componenti del gruppo di lavoro**

1. Al fine di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati dagli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs 50/2016, l'individuazione dei soggetti ai quali affidare tali attività deve uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste e possedute, assicurando un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

2. I componenti del gruppo di lavoro chiamati ad espletare le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, un servizio o un lavoro, sono individuati, su proposta del RUP, dal Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente ad adottare la determinazione a contrarre (salvo il caso in cui i due ruoli coincidano), tra quei dipendenti che, direttamente o in collaborazione, svolgono le attività enunciate *all'art. 3*.

3. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa.

Tale atto, oltre ad individuare i componenti del gruppo di lavoro, deve indicare le seguenti informazioni vincolanti:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare e il relativo programma di finanziamento e crono programma da seguire (quest'ultimo variabile in presenza di motivati e circostanziati accadimenti);

- le attività affidate ad ogni singolo dipendente;

Inoltre, a maggior completezza, potrà indicare:

- l'importo presunto posto a base di gara (al netto dell'IVA) dell'opera, lavoro, servizio o fornitura;

- l'importo destinato al Fondo (non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell' *art. 10*);

- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;

- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;

- le quote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro, in funzione delle attività specifica svolta.

4. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

5. Nel caso venga individuato il solo RUP quale componente del gruppo di lavoro, tale scelta deve essere adeguatamente motivata.

6. Per ragioni organizzative si possono eseguire in qualsiasi momento variazioni o revoche d'incarico di uno o più componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti, con provvedimento motivato adottato dal Responsabile titolare di Posizione Organizzativa di riferimento, su proposta del RUP (salvo il caso in cui i due ruoli siano coincidenti), purché venga mantenuto il regime dell'incentivo vigente al momento dell'individuazione originaria.

7. Di norma le attività incentivate con il Fondo di cui all'art. 113 del Codice sono svolte da personale interno, salvo motivate eccezioni.

8. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di servizio.

#### **Art. 7. Obbligo di astensione.**

1. Nel caso in cui il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa coincida con una o più delle figure indicate all'art. 5 e alla presente *Parte II*, (gruppo di lavoro) il medesimo dovrà astenersi dalle decisioni che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, del Codice di comportamento dell'Ente e dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990. A tal fine, i provvedimenti del Responsabile che comportano liquidazioni di quote del fondo anche a favore del medesimo dovranno essere sottoscritti in calce dal Segretario Comunale.

#### **Art. 8. Casistiche particolari**

1. Nel caso in cui all'interno dell'Ente non siano presenti, tra il personale in servizio, le professionalità necessarie, il RUP può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

E' pertanto possibile istituire gruppi di lavoro anche con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31, 32 del D.Lgs n. 267/2000, nonché dall'art. 14 del CCNL 22.1.2004; questi partecipano alla ripartizione del fondo. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta regolarmente servizio.

#### **Art. 9. Formazione professionale e strumentazione**

1. L'Ente promuove e garantisce per i dipendenti indicati all'art. 3 del presente Regolamento:

- l'aggiornamento del piano di formazione del personale, favorendone la partecipazione a corsi di specializzazione e l'approvvigionamento di testi e pubblicazioni necessarie;
- la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, adeguate strumentazioni professionali, dei necessari mezzi operativi informatici ed altre necessità attinenti allo svolgimento delle attività da affidare.

2. A tal fine i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa coinvolti comunicano al Servizio interno competente (Ufficio personale) le esigenze formative dei dipendenti nonché il loro fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni.

### **Parte III**

---

#### **Il fondo incentivante**

#### **Art. 10. Costituzione e finanziamento del Fondo**

1. In ottemperanza al presente Regolamento, è costituito un Fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le attività e funzioni tecniche dei soggetti coinvolti ai sensi dell'art. 5. Nell'atto di determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare all'alimentazione del Fondo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste, **nel Fondo è iscritta una somma non superiore al 2%** (due per cento) modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara (di un lavoro, opera, fornitura o servizio), Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il Fondo costituito dall'Ente è destinato:

- a) per un **ammontare pari all'80% (fondo incentivante)** delle risorse finanziarie, alla ripartizione, tra i soggetti coinvolti di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, secondo le disposizioni, le attività e i correlati criteri applicativi tabellari di ripartizione individuati dal presente Regolamento.
- b) per il restante **ammontare pari al 20% (fondo innovazione)** delle risorse, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
  - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
  - all'implementazione delle banche dati per un miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico;
  - per l'attivazione presso l'Ente di tirocini formativi e di orientamento (art. 18, Legge 196/1997) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Per *importo a base di gara* si intende l'importo risultante dal quadro economico al netto di IVA, delle somme a disposizione, spese tecniche ed imprevisti, ma comprensivo di lavori e opere non soggette a ribasso d'asta. L'ammontare del Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi e/o criticità non dovute ai dipendenti.

5. Il Fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del Quadro Economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio mediante le singole voci che ne compongono gli incentivi. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente previsti dalla legge ed è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
6. L'impegno di spesa viene effettuato prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro, o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente ad adottare la determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000.
7. Ai sensi dell'art. 5-bis. del Codice, gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
8. In caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo; se derivanti da errori interni non si procede all'aumento della quota del fondo per i soggetti responsabili.
9. L'entità effettiva del Fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento, con riferimento a opere e lavori pubblici, nonché servizi e forniture, in base alle classi di importo indicate nelle seguenti tabelle<sup>2</sup>:

**TABELLA A: LAVORI PUBBLICI**

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2,00%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,80%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,60%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,40%
oltre euro 25.000.000	1,00%

**TABELLA B: SERVIZI/FORNITURE**

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	2,00%
oltre euro 500.000,00:	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,00%
- per la parte oltre euro 500.000,00	1,50%

10. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è sostenuto solo nel caso in cui venga nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
11. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da assemblaggio/completamento del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
12. La misura del fondo può essere *maggiorata fino a un massimo dello 0,2%* di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:
- lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
  - servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
  - appalti nei settori dei beni culturali (ferme restando le esclusioni dall'incentivo di cui all'art. 4).

**Art. 11. Criteri di applicazione dell'incentivo in base a percentuali di ripartizione nel gruppo di lavoro**

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente, secondo le percentuali riportate nelle seguenti tabelle, rapportate alla quota dell'80% del Fondo spettante ai dipendenti:

**TABELLA C:  
OPERE E LAVORI**

<sup>2</sup> Le presenti tabelle e le successive all'art. 11 sono quelle approvate dalla Regione Veneto con propria DGRV n. 876 del 28/06/2019 all'Allegato A.

Comune di Gallio  
Area 4 – Servizio Lavori Pubblici

OPERE E LAVORI			
Prestazioni/incarichi		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento RUP	RUP	25%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		30%
Programmazione della spesa (art. 21 del Codice degli appalti)	Referente unico	2%	50%
	Collaboratori		50%
Verifica preventiva dei progetti	Responsabile	8%	70%
	Collaboratori		30%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile o Centrale Unica Committenza	5%	60%
	Collaboratori o Centrale Unica Committenza		40%
Direzione dei lavori	Direttore dei lavori	45%	60%
	Collaboratori (coordinatore per la sicurezza, direttori operativi, ispettori di cantiere)		40%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	Collaudatore	15%	70%
	Collaboratori		30%
<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>	

**TABELLA D:  
FORNITURE E SERVIZI**

FORNITURE E SERVIZI			
Prestazioni/incarichi		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento RUP	RUP	35%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		30%
Programmazione della spesa (art. 21 del Codice degli appalti)	Referente unico	2%	50%
	Collaboratori		50%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile o Centrale Unica Committenza	15%	60%
	Collaboratori o Centrale Unica Committenza		40%
Direzione dell'esecuzione, certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria, verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Direttore per l'esecuzione	48%	60%
	Collaboratori		20%
	Collaudatore		20%
<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>	

**TABELLA E:  
FORNITURE E SERVIZI DI DURATA PLURIENNALE**

FORNITURE E SERVIZI DI DURATA PLURIENNALE			
Prestazioni/incarichi primo anno		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento RUP	RUP	35%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		30%
Programmazione della spesa (art. 21 del Codice degli appalti)	Referente unico	5%	50%
	Collaboratori		50%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile o Centrale Unica Committenza	20%	60%
	Collaboratori o Centrale Unica Committenza		40%
Direzione dell'esecuzione, certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria, verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Direttore per l'esecuzione	40%	60%
	Collaboratori		20%
	Collaudatore		20%
<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>	

**TABELLA F:  
PRESTAZIONI/INCARICHI SUCCESSIVI**

Prestazioni/incarichi anni successivi		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento RUP	RUP	45%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		30%
Direzione dell'esecuzione, certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria, verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Direttore per l'esecuzione	55%	20%
	Collaboratori		20%
	Collaudatore		60%
<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>	

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. A tal riguardo, si ricorda che l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

3. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono inquadrati;
  - c) complessità delle opere/servizi/forniture (ad es. per la necessità di integrare parti di progettazione specialistica).
- In sede di remunerazione tale ripartizione verrà motivata tenendo conto anche del contributo apportato dal dipendente.

4. La quota destinata ai collaboratori viene suddivisa tra i collaboratori stessi in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta come individuata con determinazione del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa ai sensi del *precedente art. 10* e successivamente accertata dallo stesso Responsabile con propria determinazione a conclusione del relativo procedimento.

5. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

#### Parte IV

---

### **Disciplina degli incentivi**

#### **Art. 12. Compatibilità e limiti di impiego**

1. Considerato che, i soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi e/o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti, ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente Regolamento, non possono superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

2. Il controllo interno all'Ente del rispetto di limite è effettuato dall'Ufficio personale in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Con le medesime finalità, nel caso di affidamenti a personale di altre amministrazioni, l'Ufficio personale fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

3. Il diritto all'incentivo matura quando l'attività svolta è compiuta, pertanto, è da ritenersi che il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo vada calcolato tenendo conto del principio di competenza e non di quello di cassa (ossia: l'incentivo è legato all'attività svolta nell'anno "t" ed è in quell'anno che va verificato il rispetto del limite del 50% del trattamento annuo lordo, anche se l'incentivo viene erogato nell'anno "t+1").

4. Tale incentivo non è soggetto al vincolo posto al complessivo trattamento dei dipendenti degli Enti pubblici dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017<sup>3</sup>.

5. Qualora si rendesse necessario ridurre, o incrementare, la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.

6. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività. Pertanto, ove alcune delle fasi sopra indicate siano eseguite, secondo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, direttamente dal RUP o dal Direttore dei Lavori, la quota relativa alle fasi espletate sarà a loro corrisposta.

7. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

#### **Art. 13. Disciplina delle attività svolte in forma mista**

1. Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale

---

<sup>3</sup> Deliberazione Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti n. 6 del 2018.

all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura;

qualora intere fasi vengano svolte esternamente, l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nelle tabelle, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a personale esterno all'organico dell'Ente incrementano la quota del Fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.

#### **Art. 14. I componenti di altre Stazioni Appaltanti individuati a collaborare con l'Ente e caso opposto**

1. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'*art. 3* del presente Regolamento svolte a favore dell'Ente dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

Parimenti, i compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'*art. 3* del presente Regolamento svolte dal personale dell'Ente a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, all'Ente da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

2. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'*art. 12, comma 1*.

3. Il Fondo non è previsto nel caso siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

4. Nel caso la Stazione Appaltante si avvalga delle competenze e attività di una Centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, compenserà i suoi servizi secondo la vigente normativa e secondo quanto convenzionato/contrattato con la stessa in sede di regolamento dei rapporti.

## **Parte V**

---

### **Verifiche della spettanza del compenso ed erogazione**

#### **Art. 15. Procedura di verifica di erogazione dell'incentivo**

1. Al fine dell'erogazione delle somme è necessario l'accertamento da parte del Responsabile Titolare di Posizione Organizzativa dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati rispetto ai termini fissati nel documento costituente il gruppo di lavoro stesso.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate di cui al presente Regolamento siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni applicabili.

3. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza, *come da articolo seguente*.

4. Completate le varie fasi del procedimento, il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente, in assenza di problemi e/o ritardi, certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento del gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ad ogni singolo componente sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso, che richiamerà nel medesimo atto.

5. La liquidazione dei compensi viene effettuata alla conclusione della realizzazione dell'opera. Essa è effettuata dal Responsabile d'Area competente, su proposta del RUP, previa presentazione delle schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

6. Nel caso in cui l'opera non venga realizzata per cause non imputabili all'Ufficio interno all'Ente la liquidazione dell'incentivo si limiterà alle fasi e attività effettivamente svolte.

7. Nel caso di errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e/o contabile, il Responsabile dell'Area contesta, per iscritto, gli errori e/o i ritardi e

valuta, prima dell'adozione dell'atto definitivo di accertamento, le giustificazioni presentate dai dipendenti. Valutate le giustificazioni fornite dall'incaricato, il competente Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, fornisce al Segretario le motivazioni dei ritardi e dispone, salvo contraddittorio, con proprio atto la riduzione dei compensi.

8. Sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo i Responsabili delle funzioni incentivate che violano gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai provvedimenti attuativi, o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel Fondo e ne incrementano la quota parte del 20%.

9. L'Ente ha il diritto di recupero delle somme già corrisposte nei casi in cui le stesse non fossero dovute.

#### **Art. 16. Criteri di riduzione dell'incentivo (in caso di ritardi, incrementi di costo e affidi a professionisti esterni)**

1. In caso di ritardo, l'incentivo è decurtato di una percentuale connessa alla durata stessa del ritardo in ragione del:

- 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo,
- 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo,
- 80% dopo il 61° giorno di ritardo.

Al fine dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dell'attività i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Nel caso non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile, in base alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, che va dal 5% al 100% dell'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

3. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno all'Ente e in parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, o dai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti incaricati, rimangono nel Fondo e incrementano la quota parte del 20%.

#### **Art. 17. Quantificazione e liquidazione dell'incentivo**

1. Nell'atto di individuazione di cui all'*art. 6, comma 3*, con il quale si individuano i soggetti interessati, si stabiliscono le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al precedente comma, il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, o il delegato, in relazione al singolo procedimento adotta l'atto nei termini che seguono:

a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; quindi assume l'atto di liquidazione.

b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione, di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione predisposta dal RUP; quindi assume l'atto di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

c) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il RUP documenta al Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente l'esito positivo del collaudo /certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente; quindi assume l'atto di liquidazione.

3. Al Responsabile dell'Area nella cui competenza ricadono le attività da realizzare, spettano, ai fini dell'attribuzione degli incentivi di cui al presente Regolamento, compiti di indirizzo e di coordinamento,

attraverso la verifica della rispondenza dei provvedimenti di cui sopra alle priorità d'intervento della progettazione nell'ambito degli atti di programmazione regionale e l'apposizione del visto sul provvedimento di liquidazione degli incentivi.

4. L'atto è successivamente trasmesso al Responsabile dell'Area Finanziaria competente in materia di ragioneria e bilancio per le necessarie operazioni di natura contabile con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria dell'Ufficio alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- dell'applicazione del regime transitorio ai sensi dell'articolo 15 “disposizioni transitorie e di coordinamento” di cui all'allegato A del DGRV 876 del 28/06/2019 secondo il principio di competenza.

5. L'Ufficio competente in materia di gestione del personale provvede all'erogazione degli incentivi in un'unica soluzione contestualmente al pagamento del saldo di produttività/retribuzione di risultato, di norma nel mese di maggio dell'anno successivo, con riferimento ai decreti di liquidazione pervenuti entro e non oltre il mese di febbraio (28 febbraio).

## Parte VI

---

### Disposizioni generali, transitorie e finali

#### Art. 18. Proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente Regolamento, riportano, secondo gli incarichi conferiti, i nominativi di tutti i dipendenti che hanno collaborato alla loro produzione. Essi sono approvati con atto amministrativo e restano di esclusiva proprietà dell'Ente, il quale potrà farvi apportare le modifiche ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Gli elaborati stessi possono essere utilizzati dai dipendenti per la formazione del proprio curricula professionale.

#### Art. 19. Copertura assicurativa dei rischi di natura professionale

Sono a carico dell'Ente la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, mentre nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni la stipula delle polizze di responsabilità professionale rimane in carico ai soggetti esterni stessi.

#### Art. 20. Disposizioni transitorie di coordinamento

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

#### Art.21. Riferimenti normativi e adeguamento dinamico del regolamento

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia in tema di contratti pubblici, a livello nazionale e regionale, ferme restando le norme in materia di pubblico impiego, i contratti collettivi nazionali e le ulteriori materie collegate allo stesso.

2. Le norme del presente Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenenti.

#### Art. 22. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione comunale che lo approva.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con delibera di Giunta Comunale n. 41 in data 20/04/2016.



# COMUNE DI GALLIO

PROVINCIA DI VICENZA  
Via Roma 2 - 36032 GALLIO (VI)

Codice Fiscale 84001130248 - Partita I.V.A. 00174060244

Codice IPA: c\_d882

Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica: UFQ29H



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 15-11-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO CONNESSO ALLA REDAZIONE DI PROGETTI PER OPERE PUBBLICHE AD OPERA DEL PERSONALE INTERNO.**

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 17:20, in videoconferenza, convocata dal Sig. Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

<b>Munari Emanuele</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>Lunardi Denis</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>Mosele Maria</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>

Assume la presidenza il sig. Munari Emanuele in qualità di Sindaco, assistito dal Vicesegretario sig. Bertacco dott. Francesco. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza e dopo aver acquisito da parte dei partecipanti alla seduta la dichiarazione di aver preso atto della proposta e di averne conoscenza, invita i membri della Giunta comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

-----

### LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che:**

- l'articolo 113 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) ha introdotto una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche" che ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 13-bis, comma 1 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90; normativa a cui faceva riferimento il previgente documento comunale, "Regolamento per la ripartizione dell'incentivo connesso alla redazione di progetti per opere pubbliche ad opera del personale interno" approvato con Delibera di Giunta n. 41 del 20.04.2016;
- in conseguenza alle sensibili modifiche introdotte nell'ambito di applicazione della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche dal nuovo Codice dei contratti pubblici, si è resa necessaria una riscrittura integrale della vigente normativa regionale che,

con DGRV n. 876 del 28.06.2019, ha riesaminato la nuova disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche;

- l'attribuzione di incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento;

**considerato** che presupposto per il riconoscimento dell'incentivo di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici è l'affidamento in concreto a soggetti terzi di contratti di esecuzione di lavori, servizi e forniture;

**richiamata** la propria deliberazione n. 41 del 20.04.2016 con la quale si è proceduto all'approvazione del "Regolamento erogazione dei fondi incentivanti per le attività di progettazione interna in materia di opere e lavori pubblici" e dato atto che, la sua attuazione è perdurata fino alla data del 18.04.2016, poiché dalla data del 19.04.2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

**dato atto** della conseguente esigenza di definire una nuova disciplina regolamentare; fermi restando i limiti di finanza pubblica posti dalla normativa nel corso di vigenza di tale disposizione e la disciplina regionale per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

**visto** il testo del "Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "codice dei contratti pubblici", allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**proposto** di dare efficacia e applicazione alla liquidazione dell'incentivo anche alle attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni come riportato all'art. 20 del Regolamento allegato;

**evidenziato** che il Regolamento in oggetto è stato presentato e discusso:

- in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali in data 5.10.2021;
- nella seduta della *Commissione statuto e regolamenti*, in data 21/10/2021, dove è stato approvato;

**posto** che spetta in via esclusiva all'Amministrazione l'adozione del regolamento dell'utilizzo del fondo, nel quale siano inseriti obbligatoriamente le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa;

**propone** di approvare la proposta in oggetto adottando il regolamento proposto in allegato;

**visti** in particolare:

- il D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare l'art. 113;
- la vigente disciplina regionale in tema di incentivi alla progettazione, approvata con DGRV n. 876 del 28 giugno 2019 "Nuova disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016", con le nuove regole in tema di incentivi per le funzioni tecniche contenute nell'Allegato A al provvedimento;

**visto** il D.Lgs 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e ss.mm.ii.;

**vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 28.12.2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2022-2023;

**vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28.12.2020 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2022-2023;

**vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08.01.2021 di approvazione piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2021-2022-2023;

**visto** il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12.06.2017 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 24.05.2017 e successive modificazioni;

**visto** il vigente Statuto del Comune di Gallio;

**visto** il Piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 17.02.2021;

**visto** il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallio ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs 165/2001", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 05.11.2014;

**accertata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

**con** votazione unanime favorevole, resa per alzata di mani

#### **DELIBERA**

1. di approvare ed adottare il «Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici», quale allegato "A" parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che il Regolamento di cui al punto precedente si applica alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti nell'ambito di gare di appalto per lavori, opere, servizi e forniture banditi sotto la vigenza del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
3. di dare atto che sua efficacia e applicazione sarà applicata anche alla liquidazione degli incentivi delle attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni come riportato all'art. 20 del Regolamento allegato;
4. di dare atto che le norme regolamentari previgenti sono da intendersi abrogate dal regolamento approvato con il presente provvedimento;
5. di dare altresì, atto che l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia, abrogherà automaticamente le norme del detto regolamento, qualora risultino incompatibili;

6. di stabilire che, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute, al fine di adeguare la disciplina alla normativa ed alle prassi interpretative nel frattempo intervenute;
7. di dare atto che:
  - a) il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
  - b) le risorse finanziarie necessarie alla corresponsione degli incentivi sono a carico degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, nel Bilancio Comunale;
8. di dichiarare, con separata ed unanime favorevole votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti.

-----  
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Munari Emanuele



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Bertacco dott. Francesco